

Regolamento degli studi del CAS Risk Manager in Financial Services del 14.03.2016 (stato al 30.06.2025)

Articolo 1 Oggetto

¹ Questo regolamento disciplina le procedure amministrative e le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento del CAS Risk Manager in Financial Services conformemente all'accordo di collaborazione tra l'Università della Svizzera italiana (USI) e il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) del 14.3.2016.

Articolo 2 Direzione del programma

¹ La direzione e la sorveglianza del programma di studi sono affidate al Consiglio di direzione conformemente agli articoli 2 e 3 dell'accordo di collaborazione

² L'elaborazione del piano degli studi e la gestione del programma sono affidati alla Direzione collegiale conformemente all'articolo 2 e 4 dell'accordo di collaborazione

Articolo 3 Condizioni d'ammissione

¹ Possono essere ammessi agli studi finalizzati all'ottenimento della certificazione coloro i quali:

- a) sono titolari di una licenza, di un bachelor o di un master conseguito presso un'Università svizzera o di un diploma, di un bachelor o di un master conseguito presso una Scuola universitaria professionale svizzera, o di un titolo straniero ritenuto equivalente.

² Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali:

- a) sono titolari di un diploma professionale riconosciuto negli ambiti di pertinenza e
- b) vantano un'esperienza professionale di almeno due anni nel settore dei servizi del mercato bancario e finanziario o in attività affini.

³ I candidati che non possiedono i requisiti sopraindicati possono essere ammessi su dossier, previa decisione del Consiglio di direzione.

Articolo 4 Iscrizioni

¹ Le pratiche di iscrizione per l'ammissione sono assunte dal CSVN.

² I candidati ammessi sono iscritti all'USI e sottostanno alle normative universitarie applicabili, ivi compreso il [Codice etico e il relativo Regolamento di applicazione](#). Essi usufruiscono dei servizi previsti per gli iscritti dell'USI rispettivamente del CSVN. (Nuovo capoverso adottato con decisione del Consiglio di Facoltà del 12 marzo 2025 ratificata dal Senato accademico nella seduta del 17 aprile 2025)

Articolo 5 Durata degli studi

¹ Le lezioni sono definite nel piano di studi. Sono organizzate sotto forma di corsi (moduli) con una durata complessiva di 110 ore d'insegnamento, corrispondenti all'acquisizione di un numero di 10 crediti ECTS. I corsi (moduli), il numero di ore e il numero di crediti sono indicati nel piano di studi.

Articolo 6 Piano di studi

- ¹ Il piano di studi viene elaborato dai Direttori e ratificato dal Consiglio di direzione.
- ² Il piano di studi indica la durata del ciclo di studi, la lista dei corsi (moduli), il numero di ore d'insegnamento, descrive il metodo di valutazione e attribuisce il numero di crediti ECTS.

Articolo 7 Controllo delle conoscenze

- ¹ Le conoscenze acquisite durante la formazione sono oggetto d'esame. Le modalità per questo esame sono indicate nel piano di studi. L'esame è valutato con la menzione «esame superato» o «insufficiente».
- ² In caso di valutazione insufficiente, il corsista è ammesso a una seconda e ultima sessione. In caso di mancato superamento della seconda sessione dell'esame, il partecipante dovrà frequentare nuovamente l'intero percorso formativo.
- ³ Ogni frode o plagio, così come ogni tentativo di frode o plagio debitamente accertata, corrisponde al non superamento dell'esame.

Articolo 8 Ottenimento del Certificato

- ¹ Il Certificato viene assegnato ai corsisti che hanno superato con successo l'esame finale.
- ² Il Certificato viene rilasciato dall'USI congiuntamente con il CSVN.

Articolo 9 Attestati

- ¹ Gli interessati possono iscriversi a uno o più moduli, senza la necessità di rispecchiare le condizioni d'ammissione riportate all'art. 3 del presente regolamento. A tali partecipanti verranno fatturate le quote dovute per i corsi seguiti.
- ² Non è previsto alcun esame per valutare le conoscenze acquisite.
- ³ Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Articolo 10 Provvedimenti disciplinari in caso di violazione del Codice etico

- ¹ La Direzione dell'USI (cfr. art. 4 Regolamento I di applicazione del Codice etico) è competente ad adottare provvedimenti disciplinari e misure in caso di violazione del Codice etico, conformemente alle procedure previste dal relativo Regolamento I di applicazione.
- ² Contro tali decisioni, si applicano i rimedi giuridici di cui al Regolamento sopra citato. (Nuovo capoverso adottato con decisione del Consiglio di Facoltà del 12 marzo 2025 ratificata dal Senato accademico nella seduta del 17 aprile 2025)

Articolo 11 Reclami

- ¹ Le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di reclamo alla Facoltà.
- ² Contro le decisioni della Facoltà, il partecipante può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo cantonale.
- ³ Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni e motivati in forma scritta. Vale per analogia la Legge sulla procedura amministrativa del Canton Ticino (LPAm), escluse le interruzioni per ferie giudiziarie, le quali non si applicano ai ricorsi interni presso la Facoltà.
- ⁴ Per i reclami non è dovuta tassa.

Articolo 12 Entrata in vigore

- ¹ Il presente regolamento decorre dal 30.06.2025.
- ² Esso è oggetto di revisione annuale.